



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area giudiziale
Sezione procedure concorsuali

**LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI DI IMPRESA
CONCLUSIONE DELLE TRATTATIVE: POSSIBILI ESITI E MISURE
PREMIALI**

Rag. Massimiliano Bocchini - Pistoia, 25 settembre 2025

LA GESTIONE DELLE TRATTATIVE

Le trattative sono il cuore della composizione negoziata.

L'imprenditore deve agire con lealtà, fornendo dati veritieri e proponendo soluzioni realistiche.

L'esperto indipendente facilita il dialogo e certifica la correttezza delle operazioni.

I creditori, a loro volta, sono coinvolti in un processo negoziale che mira a garantire la massima soddisfazione possibile rispetto a scenari liquidatori.

Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno l'obbligo di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e devono rispettare l'obbligo di riservatezza.

Organismo di studio Area giudiziale

Sezione procedure concorsuali

Danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.

Le banche gli intermediari finanziari sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo cercando di individuare la migliore soluzione alla crisi.

Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa ma ha l'obbligo di segnalare preventivamente all'esperto per iscritto atti straordinari e pagamenti non coerenti con il piano.

Gli atti, i pagamenti e le garanzie stipulate dall'imprenditore dopo l'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono esenti da revocatoria se coerenti con l'andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento dell'azienda.

MODALITA' DI CONCLUSIONE DELLE TRATTATIVE ART.23 COMMA 1 CCII

Non è espressamente prevista una durata massima delle trattative, tuttavia è implicito che il termine non possa superare i 360 giorni di durata massima dell'incarico all'esperto indipendente.

Se alla fine delle trattative viene individuata una soluzione idonea al superamento della crisi le parti possono concludere uno dei seguenti contratti o accordi:

ART.23 – COMMA 1 - LETTERA A

a) un **contratto**, con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento, che produce la **riduzione degli interessi** che maturano **sui debiti tributari** alla misura legale se l'esperto indipendente lo ritiene idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni

ART.23 – COMMA 1 - LETTERA B

b) una **convenzione di moratoria** ai sensi dell'art.62 CCI conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori avente ad oggetto la **dilazione** delle scadenze dei crediti, la **rinuncia** agli atti o la **sospensione delle azioni esecutive** e conservative e ogni altra misura che **non comporti rinuncia al credito**, efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, purché informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;

I crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria devono rappresentare il **settantacinque per cento** di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria.

I creditori della medesima categoria **non aderenti**, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, **non devono risultare pregiudicati** rispetto a quanto potrebbero ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione.

Un professionista indipendente deve aver **attestato** la veridicità dei dati aziendali, l'**idoneità** della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di **salvaguardia** per i creditori non aderenti.

In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti.

Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di **locazione finanziaria** già stipulati.

La convenzione **va comunicata**, insieme alla relazione del professionista indipendente, **ai creditori non aderenti** mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.

Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta **opposizione** avanti al tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Se sono proposte più opposizioni il tribunale procede alla loro riunione.

Il tribunale decide sulle opposizioni in **camera di consiglio** con sentenza.

Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni è ammesso **reclamo entro trenta giorni**.

ART.23 – COMMA 1 - LETTERA C

c) Concludere un **accordo** sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito, nonché dall'esperto, che produce i seguenti effetti:

- **non sono soggetti a revocatoria** gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;
- **esenzione dai reati di bancarotta** di cui all'art.324.

Con la **sottoscrizione** dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare **coerente** con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Ai fini della fruizione dei benefici fiscali in materia di sopravvenienze attive di cui all'art.88 comma 4 ter DPR 917/86 è necessaria la **pubblicazione nel Registro Imprese** sia del contratto che dell'accordo con i creditori.

MODALITA' DI CONCLUSIONE DELLE TRATTATIVE ART.23 COMMA 2 CCII

Qualora **nessuna** delle casistiche di cui al **comma 1** dell'art 23 sia funzionale alla risoluzione della crisi d'impresa l'imprenditore può alternativamente ricorrere ad uno dei seguenti strumenti:

PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO (ART.56)

L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un **piano**, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria.

Il piano deve avere data certa e deve contenere:

- a) l'indicazione del **debitore** e delle eventuali parti correlate, le sue **attività e passività** al momento della presentazione del piano e la descrizione della **situazione economico-finanziaria** dell'impresa e della posizione dei **lavoratori**
- b) una descrizione delle **cause e dell'entità dello stato di crisi** o di insolvenza in cui si trova;

- c) le **strategie** d'intervento;
- d) l'**elenco dei creditori** e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti;
- e) gli **apporti di finanza nuova** eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;

- f) i **tempi** delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
- g) il **piano industriale** e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario nonché i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria;

g-bis) l'analitica indicazione dei **costi e dei ricavi attesi**, del **fabbisogno finanziario** e delle relative modalità di **copertura**, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

Un professionista indipendente deve **attestare la veridicità** dei dati aziendali e la **fattibilità economica** del piano.

Il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con le parti interessate possono essere **pubblicati nel registro delle imprese** su richiesta del debitore.

Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.

OMOLOGAZIONE DI UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (ART.57)

Gli accordi di **ristrutturazione dei debiti** sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e **diverso dall'imprenditore minore**, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino **almeno il sessanta per cento** dei crediti e sono **soggetti ad omologazione** ai sensi dell'articolo 48.

Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39, commi 1 e si applica l'articolo 116.

Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il **pagamento integrale dei creditori estranei** nei seguenti termini:

- a) entro **centoventi giorni dall'omologazione**, in caso di crediti **già scaduti** a quella data;
- b) entro **centoventi giorni dalla scadenza**, in caso di crediti **non ancora scaduti** alla data dell'omologazione.

Un professionista indipendente deve **attestare la veridicità dei dati** aziendali e la **fattibilità del piano**. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore può chiedere di essere autorizzato a **contrarre finanziamenti**, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102.

OMOLOGAZIONE DI UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE AGEVOLATO (ART.60)

La **percentuale** di cui al all'articolo 57, comma 1, è **ridotta della metà** quando il debitore:

- a) non proponga la **moratoria** dei creditori estranei agli accordi;
- b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere le **misure protettive** di cui all'articolo 54.

OMOLOGAZIONE DI UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE AD EFFICACIA ESTESA (ART.61)

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano **estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria**, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:

- a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati **informati dell'avvio delle trattative**, siano stati messi in condizione di **parteciparvi** in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate **informazioni sulla situazione** economico-patrimoniale e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;
- b) l'accordo abbia carattere **non liquidatorio**, prevedendo la **prosecuzione dell'attività** d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84;

- c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il **settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria**, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
- d) i **creditori** della medesima categoria **non aderenti** cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare **soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore** rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della **liquidazione giudiziale** alla data di deposito della domanda di omologazione;
- e) il debitore abbia **notificato l'accordo**, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Organismo di studio Area giudiziale

Sezione procedure concorsuali

3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo possono **proporre opposizione** ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notificazione. Su istanza del debitore il tribunale può autorizzare, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento.

4. In **nessun caso**, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo **possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni**, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

5. Quando un'impresa ha **debiti verso banche**, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti in misura **non inferiore alla metà dell'indebitamento** complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti.

DOMANDA DI CONCORDATO SEMPLIFICATO (ART.25 SEXIES)

Nei **sessanta giorni** successivi al deposito della relazione finale dell'esperto, che abbia dichiarato in essa la correttezza e buona fede delle trattative senza tuttavia che si sia potuti arrivare ad una delle soluzioni indicate nell'art.23, l'imprenditore può presentare una **proposta di concordato per cessione dei beni**, insieme al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39.

La proposta può prevedere la **suddivisione** dei creditori in classi e i creditori muniti di **privilegio, pegno o ipoteca**, possono essere soddisfatti **anche non integralmente**, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La **quota residua** del credito è trattata come **credito chirografario**.

Nello stesso termine di sessanta giorni l'imprenditore può anche proporre la domanda di concordato **riservandosi di depositare la proposta e del piano successivamente**.

ALTRI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI (ART.23 LETTERA D)

L'imprenditore può infine accedere ad uno degli **altri strumenti** di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal CCI e all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese.

ESITO NEGATIVO FINALE DELLE TRATTATIVE

In ogni caso l'esperto al termine dell'incarico deve redigere una **relazione finale**.

L'esperto può in ogni momento **non ravvisare** concrete prospettive di risanamento e in tal caso ne dà notizia all'imprenditore e al segretario della camera di commercio che dispone **l'archiviazione** della composizione negoziata.

Anche l'imprenditore **può rinunciare** alla procedura ma non può presentare una nuova istanza **prima di un anno** dall'archiviazione.

MISURE PREMIALI

Il ricorso all'istituto della Composizione Negoziata della Crisi è incentivato da un sistema di misure premiali disciplinate dall'art. 25 *bis* del Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza.

Le agevolazioni, di natura esclusivamente fiscale, si possono riassumere in quattro macro-tipologie di benefici:

1. **riduzioni di interessi “in corso” e di sanzioni “in scadenza”, con specifico riguardo:**
 - (i) agli **interessi sui debiti fiscali** che **maturano nel corso** della CNC, per i quali è prevista la **riduzione “alla misura legale”** (co. 1),
 - (ii) alle **sanzioni (già irrogate)** al momento di accesso alla CNC, per le quali è prevista la **riduzione “alla misura minima”** se il pagamento scade successivamente (co. 2);
2. **riduzione** di interessi e sanzioni sui **debiti fiscali pregressi**, per i quali è prevista la **riduzione alla metà** (co. 3);
3. facoltà di **rateizzare**, sino ad un massimo di 120 rate mensili, i debiti fiscali **non iscritti a ruolo** (co. 4);
4. applicazione della disciplina fiscale agevolata ai fini delle imposte dirette e dell’Iva (co. 5).

La finalità di tali agevolazioni è quella di incentivare il ricorso **tempestivo** alla CNC in quanto portano unicamente alla riduzione di interessi e/o sanzioni e mai l’abbattimento dell’imposta.

Il tutto basato sul presupposto che l’imprenditore sia stato un contribuente che non abbia accumulato un debito fiscale tale da richiedere una vera e propria manovra di ristrutturazione del debito stesso.

Queste misure premiali fiscali sono fruibili da tutti gli imprenditori (commerciali ed agricoli) che possono azionare la CNC, incluse le imprese c.d. “sotto soglia”;

Con il Correttivo *ter* è stato modificato l'art. 25 bis del CCII aggiungendo

- la maggiore possibilità di rateizzare il debito fiscale non iscritto a ruolo fino a 120 rate mensili)
- la possibilità per i creditori di emissione anticipata della nota di variazione IVA in caso di pagamento ridotto del credito da parte dell'impresa debitrice.

RIDUZIONE DEGLI INTERESSI SUI DEBITI FISCALI CHE MATURANO NEL CORSO DELLA CNC (ART.25BIS COMMA 1)

L'art. 25bis co. 1 del CCII prevede che “Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b), gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.”

Il beneficio opera esclusivamente nel caso in cui la CNC sfoci

- in un **contratto, con uno o più creditori** oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento (art.23 lett. a), e a condizione che l'esperto, nella sua relazione, ritenga la soluzione idonea *“ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni”*;
- in una **convenzione di moratoria** ex art. 62 del CCI (art.23 lett. b);

- in un **accordo** sottoscritto dall'imprenditore, i creditori aderenti e l'esperto, idoneo ad escludere la revocabilità degli atti esecutivi in ipotesi di successiva apertura della liquidazione giudiziale (art.23 lett. c)
- in una tra le (alternative) **domande di omologazione** di un accordo di ristrutturazione di debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 del CCII (art.23 co. 2 lett. b);

- Il beneficio è circoscritto agli interessi (che maturano nel periodo compreso tra l'accettazione dell'incarico da parte dell'Esperto e la conclusione delle trattative) sui debiti fiscali preesistenti.
- Si tratta di una misura premiale dal limitato *appeal*, sia per il limitato differenziale tra la misura degli interessi fiscali "ordinari" e la misura del saggio di interesse legale, sia perché è applicabile per un periodo massimo di 360 giorni (durata massima dell'incarico dell'esperto).

RIDUZIONE ALLA MISURA MINIMA DELLE SANZIONI SUI DEBITI TRIBUTARI ANTERIORI (ART.25BIS COMMA 2)

*L'art. 25bis co. 2 del CCII dispone che “Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla **misura minima** se il termine per il pagamento **scade dopo** la presentazione della istanza di cui all'articolo 17.”*

Questo beneficio presuppone:

- la “presenza”, anteriormente al deposito dell’istanza per la nomina dell’Esperto, di una **sanzione** che preveda un massimo ed un minimo;
- la previsione di una **scadenza temporale** entro la quale sia possibile corrispondere la sanzione in misura minima;
- lo **spirare** di detta scadenza **successivamente** al deposito dell’istanza per la nomina dell’esperto.

RIDUZIONE ALLA META' DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI SUI DEBITI TRIBUTARI OGGETTO DI CNC (ART.25BIS COMMA 3)

*L'art. 25bis co. 3 del CCII prevede che “Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di cui all’articolo 17 e oggetto della composizione negoziata sono **ridotti della metà** nelle ipotesi previste dall’articolo 23, comma 2.”*

I presupposti di questo beneficio della riduzione al 50% sono:

- che le sanzioni e gli interessi siano **sorti anteriormente** al deposito dell’istanza di CNC e maturati fino a quella data;

- che la CNC sfoci nelle ipotesi alternative tra quelle (tutte) disciplinate dal co. 2 dell'art. 23 e quindi:
 - a) il piano attestato di risanamento ex art. 56;
 - b) l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57, 60 e 61 (anche con transazione fiscale e previdenziale ex art. 63 CCII);
 - c) il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25 sexies;

d) l'accesso ad uno degli **strumenti di regolazione della crisi** e dell'insolvenza disciplinati dal CCII (tra cui, ad esempio, il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione con possibilità di falcidia del debito fiscale ex art. 64 *bis* co. 1, nonché il concordato preventivo anche con falcidia dei debiti erariali ex art. 88), oppure alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. 270/1999 e D.L. 347/2003.

· che i debiti fiscali per tributi, sanzioni ed anteriori maturati anteriormente all'avvio della CNC costituiscano “**oggetto della composizione negoziata**”.

Quest'ultima condizione era di fatto quasi impossibile da realizzarsi finché il Correttivo *ter* non ha introdotto la possibilità di accedere alla **Transazione Fiscale** nell'art 23 comma 2 bis.

LA (SUPER) DILAZIONE DEI DEBITI FISCALI NON ISCRITTI A RUOLO (ART.25BIS COMMA 4)

L'art. 25bis co. 4 del CCII prevede che:

- “In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), e dell’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), l’Agenzia delle entrate concede all’imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte (...), imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori”

Organismo di studio Area giudiziale
Sezione procedure concorsuali

- *“Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell’esperto costituisce prova dell’esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.”*
- *“L’imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell’articolo 40 o in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza. Il piano di rateazione (...) può essere concesso dall’Agenzia delle entrate fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa rappresentata nell’istanza depositata ai sensi del primo periodo e sottoscritta dall’esperto.”*

Questa misura premiale consente una **rateazione allungata** (fino a 120 rate) dei debiti tributari non iscritti a ruolo, ma solo nel caso in cui la CNC sfoci in una specifica soluzione tra quelle disciplinate al co. 1 dell'art. 23.

In particolare:

- la conclusione del **contratto** di cui alla lett. a) e la relativa pubblicazione nel registro delle imprese;
- la stipula di un **accordo** di cui alla lett. c) e la relativa pubblicazione nel registro delle imprese.

La stipula di una convenzione di **moratoria** ex art. 62 del CCI (art.23 comma 1 lettera b) **non consente** invece di fruire della misura premiale.

Possono essere oggetto di questa misura **tutti i debiti per tributi, sanzioni ed interessi** nei confronti dell'agenzia delle entrate a titolo di imposte sui redditi, ritenute, Iva e Irap - maturati alla “data di riferimento” del piano necessario al perfezionamento del contratto o dell'accordo ex art. 23, a condizione che non siano già iscritti a ruolo;

Tecnicamente richiede il deposito di un'istanza che deve essere sottoscritta sia dal debitore che dall'esperto;

La sottoscrizione dell'istanza dell'esperto consente di accedere alla dilazione sino a 72 rate mensili in caso di esistenza della **temporanea** situazione di difficoltà e di accedere alla dilazione sino a 120 rate mensile in caso di comprovata **grave** situazione di difficoltà;

L'imprenditore **decade** dal beneficio in caso di **mancato pagamento** anche di una sola rata del piano. Inoltre, decade quando vi è l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza tramite l'attivazione di un procedimento unitario ai sensi dell'art. 40 del CCII nonché l'apertura di una liquidazione giudiziale o controllata o l'accertamento dello stato di insolvenza.

LA FISCALITA' AGEVOLATA IN USCITA DALLA CNC (ART.25 BIS COMMA 5)

Il quinto ed ultimo comma dell'art. 25bis del CCII dispone che *“Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b),”*:

- *“si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”*
- *“(...) si applica l'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”.*

Le agevolazioni consistono:

- per il **debitore**, nella **detassazione** ex art. 88 co. 4 *ter* del DPR 917/1986 delle **sopravvenienze attive** da riduzione di debiti (il c.d. “*bonus*” da falcidia);
- per i **creditori**, nella immediata deducibilità ex art. 101 co. 5 del TUIR delle **perdite su crediti** e nella anticipazione della emissione della **nota di variazione Iva** ex art. 26 co. 3 bis del DPR 633/1972.

DECADENZA DAI BENEFICI (ART.25 BIS COMMA 6)

*L'art. 25bis co. 6 del CCII precisa che “Nel caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata o nel caso di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni **sono dovuti senza le riduzioni** di cui ai commi 1 e 2.”.*

Questa disposizione di chiusura va ad azzerare gli effetti dei soli benefici premiali disciplinati dal comma 1 e dal comma 2, non anche quello previsto dal comma 3, il quale sembrerebbe destinato a permanere.

LA TRANSAZIONE FISCALE NELLA CNC

- Il D.Lgs. 136 /2024, c.d. “correttivo ter” ha esteso alla CNC la possibilità di presentare una proposta di accordo transattivo per i debiti tributari (cd “**transazione fiscale**”), che preveda il pagamento parziale o dilazionato, non solo degli interessi e sanzioni, ma anche dell’imposta dovuta.
- Con essa si possono transare tutti i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, delle Dogane e della Riscossione ad eccezione dei tributi considerati risorse proprie dell’UE.

Alla proposta di “transazione fiscale” devono essere allegare due relazioni:

1. relazione di un professionista indipendente (ex articolo 2, lett. o), C.C.I.I.) che attesti la **convenienza** dell'accordo per l'Erario rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale dell'impresa;
2. relazione sulla completezza e **veridicità dei dati** aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato.

Se la società dispone di un **organo di controllo** incaricato della revisione del bilancio la relazione sulla veridicità dei dati aziendali deve essere redatta dallo stesso organo. In caso contrario dovrà nominare un revisore “esterno”.

Il **revisore esterno** può essere incaricato di redigere **entrambe le relazioni** mentre l’organo di controllo interno può redigere solo la seconda relazione.

L’accordo transattivo, sottoscritto tra debitore e Agenzia delle Entrate, si perfeziona con il deposito presso il Tribunale competente.

Il **Giudice** (sentito anche il parere dell'esperto) verifica la regolarità dell'accordo e della documentazione allegata e ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l'accordo è privo di effetti.

Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non accordasse uno stralcio o una durata della dilazione sufficienti per perseguire il risanamento dell'impresa, il debitore può sempre attivare una delle soluzioni previste dall'art.23 comma 2, nell'ambito delle quali si possa giungere ad un'omologa imposta dal Tribunale (***cram down fiscale***).

L'accordo transattivo **si risolve** di diritto in caso di apertura della **liquidazione giudiziale** o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l'imprenditore non esegue integralmente, entro 60 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.

Nell'ambito della composizione negoziata **non è possibile la falcidia dei debiti previdenziali e assicurativi** (prevista invece nell'accordo di ristrutturazione e nel concordato preventivo), e **nemmeno quella dei debiti relativi ai tributi locali.**



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area giudiziale
Sezione procedure concorsuali

GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE